

- ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale pari alla somma del (i) tasso del 2,5 % (250 punti base) e (ii) del tasso dovuto ai sensi della clausola 3.01, fino all'effettivo pagamento.
- al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull'asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell'accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 9 agosto 2017, e dell'obbligo contrattuale, di cui all'articolo 3.02 dell'accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute, in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell'accordo di prestito, alla ricorrente (surrogata nel credito della Banca europea per gli investimenti).

---

### Ricorso proposto il 22 luglio 2022 — BEI/Siria

(Causa T-469/22)

(2022/C 359/111)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: D. Arts e E. Paredis, avvocati, T. Gilliams, R. Stuart e F. de Borja Oxangoiti Briones, agenti)

*Convenuta:* Repubblica araba siriana

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare la Repubblica araba siriana:

- al pagamento di tutte le somme dovute all'Unione europea in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell'accordo di prestito «Electricity Distribution Project» n. 20948 (in prosieguo: l'«accordo di prestito»), dal 9 agosto 2017, nonché del suo diritto di surrogazione, che ammontano a:
  - EUR 28 777 508,71, ossia l'importo dovuto all'UE alla data del 30 giugno 2022, corrispondente all'intero capitale pari a EUR 27 388 963,40; agli interessi pari a EUR 116 091,27 e agli interessi di mora previsti dal contratto (maturati dalla data di scadenza fino alla data del 30 giugno 2022) pari a EUR 1 272 454,04.
- ulteriori interessi contrattuali di mora, maturati al tasso annuale uguale al tasso più elevato (per ciascun periodo pertinente) tra (i) il tasso interbancario pertinente maggiorato del 2 % (200 punti base) o (ii) il tasso dovuto ai sensi dell'articolo 3.01 maggiorato dello 0,25 % (25 punti base), fino all'effettivo pagamento.
- al pagamento di tutte le spese relative al presente procedimento ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo.

Primo e unico motivo, vertente sull'asserito inadempimento, da parte della Repubblica araba siriana, dei propri obblighi contrattuali, di cui agli articoli 3.01 e 4.01 dell'accordo di prestito, di pagare le ulteriori rate previste da tale accordo di prestito alla loro scadenza, dal 9 agosto 2017, e dell'obbligo contrattuale, di cui all'articolo 3.02 dell'accordo di prestito, di pagare gli interessi moratori relativi a ciascuna rata scaduta ed insoluta, maturati al tasso annuale ivi specificato. Di conseguenza, la Repubblica araba siriana è contrattualmente obbligata al pagamento di tutte le somme dovute, in forza degli articoli 3.01, 3.02 e 4.01 dell'accordo di prestito, alla ricorrente (surrogata nei diritti della Banca europea per gli investimenti).

---

### Ricorso proposto il 29 luglio 2022 — QM/Consiglio

(Causa T-471/22)

(2022/C 359/112)

*Lingua processuale: il bulgaro*

### Parti

*Ricorrente:* QM (rappresentante: S. Koev, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che il ricorso è ricevibile e fondato nella sua integralità, nonché dichiarare che tutti i motivi di diritto in esso dedotti sono fondati,
- dichiarare che gli atti impugnati possono essere parzialmente annullati,
- annullare la decisione (PESC) 2022/849 del Consiglio del 30 maggio 2022, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria <sup>(1)</sup>, nella parte che riguarda il ricorrente,
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/840 del Consiglio del 30 maggio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria <sup>(2)</sup>, nella parte che riguarda il ricorrente,
- condannare il Consiglio dell'Unione europea al pagamento integrale delle spese processuali del ricorrente, di esborsi, onorari e altri costi collegati alla sua difesa.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce sette argomenti.

1. Primo motivo di ricorso, vertente su una grave violazione del diritto alla difesa e del diritto ad un equo processo.
2. Secondo motivo di ricorso, vertente sull'inosservanza dell'obbligo di motivazione da parte del Consiglio.
3. Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
4. Quarto motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione da parte del Consiglio.
5. Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto di proprietà, del principio di proporzionalità e della libertà economica.